

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1787 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone i livelli di radionuclidi superavano i livelli di intervento applicabili per gli alimenti in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e la salute degli animali nell'Unione e per questo motivo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ⁽²⁾. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione ⁽³⁾, successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione ⁽⁴⁾. Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione ⁽⁶⁾, sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione ⁽⁸⁾, prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2019 e al fine di tenere conto dell'evoluzione della situazione e dei dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari relativi agli anni 2017 e 2018, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 29).

